

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3199

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E, AD *INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

(MATTEOLI)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994

Presentato il 30 settembre 2002

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge reca la ratifica del Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione per la protezione delle Alpi.

La Convenzione per la protezione delle Alpi, di seguito denominata « Convenzione delle Alpi », realizzata nell'ambito dei Paesi dell'Arco alpino (Austria, Svizzera, Italia, Germania, Francia, Slovenia, Liechtenstein nonché Unione europea), è stata firmata dall'Italia a Salisburgo il 7 novembre 1991 e dalla stessa ratificata con legge 14 ottobre 1999, n. 403.

La Convenzione delle Alpi è entrata in vigore il 9 marzo 1995 ed ha come obiettivo quello della salvaguardia a lungo ter-

mine dell'ecosistema naturale delle Alpi ed il loro sviluppo sostenibile, nonché la tutela degli interessi economici delle popolazioni residenti, stabilendo i principi cui deve ispirarsi la cooperazione transfrontaliera tra i Paesi dell'Arco alpino.

Organo decisionale della Convenzione è la Conferenza delle parti contraenti (Conferenza delle Alpi), che si riunisce in via ordinaria ogni due anni presso la Parte contraente che detiene la Presidenza; essa ha tra i suoi compiti principali, quello di esaminare l'attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli, di decidere i gruppi di lavoro, di prendere le decisioni in materia finanziaria e di deliberare le misure idonee alla realizzazione degli

obiettivi previsti dalla Convenzione e l'approvazione dei Protocolli.

Organo esecutivo della Convenzione e della Conferenza delle Parti contraenti è invece il Comitato permanente, formato dai delegati delle Parti contraenti che abbiano ratificato la Convenzione. Compiti principali del Comitato permanente sono quelli di raccogliere e valutare le informazioni e le documentazioni delle parti, riferite alla Conferenza delle Alpi sull'attuazione delle delibere da essa adottate ed insediare tutti i gruppi di lavoro. La Presidenza del Comitato spetta alla Parte che presiede la Conferenza e per il biennio in corso (2001-2002) è affidata all'Italia.

A livello interno, invece, la legge n. 403 del 1999, con cui l'Italia ha ratificato la Convenzione, ha anche istituito un'adeguata sede di concertazione istituzionale per l'attuazione della Convenzione, la Consulta Stato-regioni dell'arco alpino. Compito principale affidato dalla citata legge alla Consulta è quello di concorrere a dare esecutività alla Convenzione d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio — cui la legge attribuisce in via prioritaria l'attuazione del trattato — e con le altre amministrazioni centrali interessate agli specifici Protocolli.

Il Protocollo per l'adesione del Principato di Monaco alla Convenzione delle Alpi è stato firmato a Chambéry il 20 dicembre 1994.

Suo obiettivo è quello di consentire, appunto, l'adesione « tardiva » del Principato di Monaco alla Convenzione delle Alpi. A tale fine è opportuno ricordare che il Protocollo entra in vigore decorsi tre mesi dalla data in cui si verificano, se-

condo quanto previsto dall'articolo 4 del Protocollo stesso, le seguenti tre condizioni:

a) che la Convenzione delle Alpi sia già entrata in vigore;

b) che le Parti contraenti la Convenzione abbiano espresso il proprio consenso ad essere vincolate dal Protocollo di adesione in oggetto;

c) che il Principato di Monaco abbia espresso il proprio consenso ad essere vincolato dal medesimo Protocollo.

La prima e la terza condizione si sono già realizzate, avendo il Principato di Monaco espresso il proprio consenso ed essendo la Convenzione delle Alpi già entrata in vigore, mentre la seconda condizione si è realizzata soltanto in parte. Infatti, mentre le altre parti contraenti hanno già concretizzato la loro adesione, l'Italia è l'unico Paese (tra quelli firmatari) a non aver ancora ratificato il Protocollo in esame.

Alla luce di questi fatti, una sollecita ratifica del Protocollo da parte dell'Italia è da ritenersi urgente.

Il Protocollo in esame vive unicamente per consentire al Principato di Monaco di aderire alla Convenzione per la Protezione delle Alpi e di acquisire lo *status* di « Parte contraente ».

Pertanto l'attuazione di tale Protocollo non comporta oneri finanziari a carico dello Stato.

Si rappresenta, infine, l'urgenza della ratifica del Protocollo in esame anche in vista della VII Conferenza delle Alpi che si terrà nel novembre 2002.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Il presente disegno di legge non presenta alcun aspetto di incompatibilità con l'ordinamento vigente, né con quello comunitario. Esso costituisce tuttavia una modifica della Convenzione sulla tutela delle Alpi in quanto introduce tra gli Stati Parte anche il Principato di Monaco, di cui l'annesso Protocollo costituisce adesione tardiva. Pertanto il provvedimento in esame si inserisce nell'ambito della legge 14 ottobre 1999, n. 403, con la quale si è autorizzata la ratifica della citata Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991.

Il Protocollo, quindi, per essere ratificato necessita dell'autorizzazione parlamentare al Presidente della Repubblica, in quanto rientrante nelle previsioni di cui all'articolo 80 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di adesione del Principato di Monaco alla Convenzione sulla tutela delle Alpi, con allegato, fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROTOCOLLO DI ADESIONE
DEL PRINCIPATO DI MONACO
ALLA CONVENZIONE SULLA TUTELA DELLE ALPI**

La Repubblica Federale di Germania,

La Repubblica d'Austria,

La Repubblica Francese,

La Repubblica Italiana,

Il Principato di Liechtenstein,

La Confederazione Svizzera,

La Repubblica di Slovenia,

La Comunità Europea,

firmatari della Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi), da una parte,

e il Principato di Monaco, d'altra parte,

e considerato che il Principato di Monaco ha chiesto di diventare parte della Convenzione delle Alpi,

allo scopo di vigilare sulla protezione dell'insieme dell'arco alpino,

hanno convenuto quanto segue :

ARTICOLO 1

Il Principato di Monaco diventa Parte contraente della Convenzione per la Protezione delle Alpi, modificata dal presente Protocollo di adesione.

ARTICOLO 2

Nel preambolo è aggiunto : "Il Principato di Monaco"

ARTICOLO 3

L'allegato, in cui è descritto e rappresentato il territorio alpino che costituisce il campo di applicazione della Convenzione delle Alpi, è modificato come segue :

a) l'elenco delle unità amministrative dell'arco alpino è completato come segue :

- Principato di Monaco ;

b) la carta presentata nell'allegato della Convenzione delle Alpi è sostituita dalla carta allegata al presente Protocollo di adesione.

ARTICOLO 4

(1) Il consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo può essere espresso da :

- firma non sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione ; lo Stato che si avvale di tale possibilità, notifica al Depositario, al momento della firma, che la sua firma vale come consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo di adesione ;

- firma sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione ; gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Depositario.

(2) Il presente Protocollo di adesione entra in vigore tre mesi dopo la data in cui si verificano le seguenti tre condizioni :

- che la Convenzione delle Alpi stessa sia entrata in vigore ;

- che le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi abbiano espresso il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo di adesione ;

- che il Principato di Monaco abbia espresso il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo di adesione.

(3) Per i firmatari che non sono ancora Parti contraenti della Convenzione delle Alpi, il consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo di adesione avrà effetto solo dalla data di entrata in vigore della Convenzione delle Alpi presso le stesse Parti contraenti.

ARTICOLO 5

A partire dalla firma del presente Protocollo di adesione, nessuno Stato può dare il proprio consenso ad essere vincolato dalla Convenzione delle Alpi, senza avere dato in precedenza o contemporaneamente il proprio consenso ad essere vincolato dal presente Protocollo di adesione.

ARTICOLO 6

La denuncia del presente Protocollo di adesione può essere effettuata solo tramite denuncia della Convenzione delle Alpi.

ARTICOLO 7

Il Depositario notifica a tutte le Parti contraenti e a tutte le Parti firmatarie :

- le firme, precisando se sono sottoposte o no a ratifica, accertazione o approvazione ;
- il deposito degli strumenti di ratifica, accertazione o approvazione ;
- le date di entrata in vigore ai sensi dell'articolo 4 ;
- le notifiche di denuncia con la relativa data di entrata in vigore.

In fede di ciò, i firmatari debitamente autorizzati a tale scopo hanno sottoscritto il presente Protocollo di adesione.

Fatto a *Cloubitz*, il 20/11/94, in francese, italiano, sloveno e tedesco, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un'unica copia che verrà depositata presso l'Archivio di Stato della Repubblica d'Austria. Il Depositario ne trasmette copia conforme a tutti i firmatari.

Angela Merkel

unter Vorbehalt des Ratifizierens
Olaf Tschölsch

Per la Repubblica Federale di Germania:

Karla Haack-Köckal

Per la Repubblica d'Austria:

O. Tschölsch

Per la Repubblica Francese:

M. M. M.

Per la Repubblica Italiana:

Antonio Richel

Per il Principato di Liechtenstein:

P. G. M.

Per la Repubblica di Slovenia:

20/11/94
Per la Confederazione Svizzera:

J. J. J.


Per la Comunità Europea:

J. J. J.


Per il Principato di Monaco:

J. J. J.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI



© Bundesministerium für Umwelt 1995
Entwurf: Umweltbundesamt Kartographie: Heinz Kreisendorfer



Aniage: Anwendungsbereich des "Übereinkommens zum Schutz der Alpen (Alpenkonvention)" im Sinne des Artikels 1 Absatz (1).

Allegato: Campo d'applicazione della "Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)", ai sensi dell'articolo 1, paragrafo (1).

Aniexe: Champ d'application de la "Convention pour la protection des Alpes (Convention Alpine)", au sens de l'article 1 paragraphe (1).

Priloga: Območje veljavnosti "Sporazuma o varstvu Alp (Alpska konvencija)" v smislu člena 1, odstavek (1).

€ 0,26



14PDL0033970